

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, CHIARANTE, ARGAN,
CALLARI GALLI, LONGO e NOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1989

Autonomia e autogoverno delle unità scolastiche; riordinamento degli organi collegiali e delle competenze degli enti locali. Deleghe per il riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — È riconosciuto ormai da tutti che grandi e profonde sono le trasformazioni presenti nella domanda di formazione; gravi le distorsioni derivate da un sistema scolastico che presenta una forte uniformità e rigidità, e la impossibilità di dare valore all'esercizio della professione docente e alle responsabilità che i docenti e il personale della scuola debbono assumersi; scarsa la incidenza del sistema di organi collegiali istituiti con la legge n. 477 del 1973.

È urgente l'avvio di un processo riformatore che dia una prospettiva del tutto nuova al sistema scolastico italiano, anche per fare fronte alla rinnovata importanza della formazione nei destini individuali e per la vita della

comunità nazionale. La discussione sul processo riformatore in atto nel Paese da molti anni si è drammaticamente misurata con una politica dei governi che si sono succeduti del tutto inadeguata, e anzi con una grave divaricazione tra le urgenze di tale processo e le scelte politiche spesso miopi e culturalmente arretrate.

In più occasioni studenti e insegnanti hanno mostrato il grave disagio della scuola, chiedendo una scuola che garantisca effettivamente l'apprendimento e la conoscenza, la valorizzazione del lavoro dei docenti, la possibilità di un utilizzo integrato di tutte le risorse pubbliche e private oggi presenti sul terreno della formazione-informazione. Una scuola libera

dalle pastoie di una gestione burocratica, centralistica, che non responsabilizza ma dequalifica e che ha fino ad ora pesato sul funzionamento e la qualità dei risultati formativi.

Alle soglie dell'entrata dell'Italia nel mercato unico europeo e di fronte alla importanza sempre più ampia della conoscenza per i processi di sviluppo e per una effettiva attuazione dei diritti di cittadinanza, questa situazione deve essere sostanzialmente modificata.

Per questo la nostra iniziativa legislativa, sui temi dell'autonomia delle unità scolastiche, sul riordino degli organi collegiali e delle competenze degli enti locali, riguarda anche la riforma dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e si colloca nel quadro di una proposta più complessiva di riforma del sistema scolastico e formativo, che va dagli ordinamenti della scuola elementare e della secondaria, a partire dall'innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni, alla riorganizzazione del sistema formativo per l'infanzia, al riordino del diritto allo studio.

Molto si è discusso in questi anni di autonomia delle istituzioni scolastiche e, come si può chiaramente cogliere nelle posizioni presenti nel dibattito e nelle stesse iniziative legislative, con il richiamo all'autonomia, si sono spesso volute indicare prospettive profondamente diverse per il sistema scolastico italiano.

Molta è stata l'approssimazione nella discussione, ma anche ampio è stato il tentativo di confondere una necessità ormai vitale per il sistema scolastico italiano, e cioè quella di uscire dalla rigidità improduttiva e dal lassismo dequalificante propri di tutti i sistemi centralistici e burocratici, con la introduzione nella scuola di ipotesi gestionali, organizzative e culturali di tipo privatistico, sulla scia delle politiche neo-liberiste o di differenziazione ideologica delle scuole in rapporto alle scelte delle famiglie.

Ma oggi ci pare che esistano le condizioni per affrontare con chiarezza questo importante aspetto del processo riformatore, cogliendo positivamente l'interesse che a tali questioni è rivolto da più parti, sollecitando il confronto di merito, senza concedere a nessuno alibi di sorta.

Mentre proponiamo questo obiettivo ci pare necessario fare chiarezza su alcune concezioni dell'autonomia scolastica, che provocherebbero, se applicate, effetti negativi per le scuole.

In primo luogo quella che propone l'autonomia come autoriforma. L'autonomia anche sul piano istituzionale non può essere concepita come un «fai da te» scolastico.

In particolare l'autonomia delle unità scolastiche non è la riforma dell'amministrazione scolastica. Anzi, così come accadde con l'esperienza degli organi collegiali del 1974, quando il «nuovo», che si sovrappose al «vecchio» irriformato, fu progressivamente da questo devitalizzato e riassorbito, così pure oggi un «nuovo» che si illuda di liberarsi o di prescindere dal «vecchio» rischia un ancor più catastrofico fallimento.

C'è infatti in molte delle odierne teorizzazioni sull'autonomia l'idea fondamentale che essa significhi autosufficienza e in primo luogo libertà dalla tutela e perfino da ogni rapporto con la tradizionale amministrazione scolastica che appare, giustamente per quanto ci riguarda, sempre più burocratica, accentratrice e inefficiente, ma non per questo non riformabile.

Si tratta di un modo di concepire l'autonomia della scuola tutto racchiuso dentro l'unità scolastica che affonda le sue radici, più che nella realtà odierna, nelle polemiche della fine del secolo scorso, e che non ha più niente a che spartire con i problemi di oggi.

Le nostre proposte affrontano le gravi distorsioni di un sistema scolastico che presenta una forte uniformità e rigidità.

Esse vogliono dare valore all'esercizio della professione docente e incidenza al sistema di organi collegiali istituito con la legge n. 477 del 1973; rilanciare il ruolo della presenza degli studenti e dei genitori nel governo della scuola.

Nel quadro del nostro progetto riformatore le unità scolastiche di ogni ordine e grado sono organizzate secondo i principi dell'auto-governo e si propongono di garantire la massima qualificazione degli studi e il raggiungimento da parte di tutti i giovani degli *standards* culturali e formativi indicati nell'ordinamento nazionale degli studi.

Concepriamo, dunque, l'autonomia delle unità scolastiche, non come un elemento di

differenziazione mercantile delle opportunità educative ma come grande strumento per la realizzazione di azioni positive per il superamento degli squilibri territoriali e delle discriminazioni di classe, di sesso, di razza e di religione nei processi formativi.

Per questo è fondamentale che l'autogoverno delle unità scolastiche si realizzi attraverso la collaborazione con gli enti locali. Ciò per garantire l'integrazione a fini formativi di tutte le risorse ambientali, culturali, produttive, sportive e ricreative di cui ciascuna istituzione può disporre.

Questa nostra concezione dell'autogoverno e dell'autonomia delle unità scolastiche si inquadra in un nuovo e articolato sistema di governo della scuola che assegna agli organi ministeriali centrali e periferici la gestione giuridica ed economica del personale e del complesso delle politiche educative introduce per la prima volta in Italia un sistema di valutazione della produttività delle istituzioni scolastiche, e delle qualità dei risultati formativi; attribuisce agli enti locali nuovi importanti compiti in materia di programmazione qualitativa e quantitativa dello sviluppo scolastico.

Se quelle ricordate sono le idee guida che sostengono il nostro progetto, il quadro di riferimento politico è sicuramente aperto.

Onorevoli senatori, nella attuale legislatura sono state presentate diverse proposte di legge che hanno variamente affrontato il tema dell'autonomia.

Innanzitutto la proposta di legge d'iniziativa popolare per l'innovazione scolastica, del Movimento popolare, poi le proposte di legge sulla «Nuova disciplina del servizio scolastico» e sulla «Nuova disciplina degli organi collegiali della scuola», presentate dall'onorevole Viti ed altri in accordo con lo SNALS; infine il disegno di legge concernente «Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione» presentato dal Ministro della pubblica istruzione. Nonostante l'apparente somiglianza degli argomenti trattati, se si esclude la proposta del Movimento popolare che contempla un progetto più complessivo per la cosiddetta «innovazione scolastica» che punta esplicitamente all'introduzione di criteri privatistici nella scuola

pubblica e al finanziamento statale della scuola privata, le proposte e le cosiddette filosofie, presenti in tali progetti, sono profondamente diverse.

La proposta di legge del Movimento popolare propone una concezione dell'autonomia che relega ad un livello del tutto marginale la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale del collegio dei docenti, non solo perchè prevede una struttura gerarchica e burocratica assai complessa, ma anche perchè persegue una sostanziale subordinazione della reale autonomia didattica alle scelte dell'utenza, che dovrebbe interagire sia attraverso il diretto condizionamento economico (contributi, finanziamenti incentivanti, patrimoni, eccetera), sia attraverso la scelta delle scuole da parte della famiglia, sulla base dei progetti educativo-ideologici che esse realizzerebbero.

Siamo cioè di fronte ad una proposta la cui sostanza e i cui elementi costitutivi colludono con il principio stesso dell'autonomia e della partecipazione democratica delle componenti, propugnando un sistema formativo stratificato sul piano qualitativo, in relazione alle differenze economiche ed ideologiche degli utenti e consegnando al mercato la professionalità docente.

Per ciò che concerne i due progetti dell'onorevole Viti la nostra valutazione è che entrambi sono dei mega-progetti, confusi e contraddittori, che mescolano le questioni connesse all'attuazione con norme che riguardano la riforma complessiva del sistema scolastico, dalla scuola privata a quella materna, elementare, media e media superiore, che ovviamente richiedono ben altro respiro culturale e politico. Basti ricordare a questo riguardo, ad esempio, che nella proposta «Nuova disciplina del servizio scolastico» con due articoli si affronta la riforma della scuola media superiore su cui da quattro legislature si affatica il dibattito parlamentare e con un solo articolo si fa la riforma della scuola elementare.

Ma ciò, se è segnale di approssimazione e di scarso rigore propositivo, non nasconde il cuore della proposta che in materia di autonomia, sostanzialmente, propone una concezione di tipo dirigistico e burocratico della scuola: autonomia è quella che corrisponde all'istituzione della dirigenza scolastica; presidi e

direttori a capo delle scuole, delle giunte e dei consigli di circolo e di istituto, sovraordinati ai docenti e responsabili gerarchicamente soltanto nei confronti dell'autorità superiore, il Ministro. Una concezione dell'autonomia che soffoca la reale autonomia delle componenti scolastiche e che mortifica la professionalità e la responsabilità di tutto il corpo docente, modificando la struttura attuale di direzione della scuola che fa del direttore e del preside un *primus inter pares* a cui devono certo essere riconosciute funzioni specifiche e una valorizzazione della propria attività, senza però introdurre il principio della sovraordinazione gerarchica, con cui si annullerebbe lo sforzo di attivazione e il pieno riconoscimento della funzione docente, che è uno degli aspetti più innovativi di un'autentica proposta autonomista.

Abbiamo più volte espresso il nostro apprezzamento perchè per la prima volta sia nel programma di Governo sia per iniziativa del Ministro veniva concretamente riconosciuta l'esigenza della riforma del Ministero della pubblica istruzione, del suo decentramento e dell'attuazione di una reale autonomia per le istituzioni scolastiche, che sono da tempo obiettivi della nostra battaglia riformatrice. Ma è indubbio che il risultato della traduzione in disegno di legge della consapevolezza politica più volte dichiarata è certamente assai limitato e inadeguato ai bisogni della scuola e appare per alcuni aspetti assai preoccupante.

D'altra parte non possiamo non rilevare che il disegno di legge del Governo si presenta anche come un tentativo troppo esplicito e mal riuscito di conciliare le diverse posizioni politiche e culturali esistenti tra le stesse forze di Governo. In ultima analisi ciò fa sì che da tale proposta risulti una concezione dell'autonomia fortemente squilibrata sia sul versante della possibile connotazione ideologica delle scuole, sia rispetto ai rischi di un sistema subordinato a logiche di mercato aziendalistiche in cui il concetto di efficienza e di produttività risponde ad esigenze del tutto inadeguate ed esterne ad una istituzione come quella scolastica.

Il disegno risultante dal testo resta ancora dentro la logica centralistica e burocratica da un lato e dall'altro introduce processi di

deregulation di stampo privatistico-ideologico nella scuola pubblica.

I passaggi più delicati di questo disegno sono da una parte l'assenza di riferimenti alla riforma degli organi collegiali, persino di quelli interni alla scuola, la previsione di una delega in bianco per la riforma del Ministero della pubblica istruzione; l'emarginazione più totale del ruolo delle autonomie locali; l'assenza di ogni e qualsiasi modifica al sistema di contabilità e dei controlli; l'accantonamento dell'automazione dei servizi con un ritorno a forme ormai superate nella gestione amministrativa e contabile del personale.

D'altra parte si propone ad opera delle scuole la chiamata del 15 per cento dei docenti dell'intero organico delle singole scuole da effettuarsi sulla base di considerazioni puramente discrezionali che non possono non fare prevedere situazioni assai preoccupanti per la vita scolastica.

Nella stessa direzione viene proposto un avvio alla tassazione incontrollata del servizio scolastico perfino a livello dell'obbligo.

Onorevoli senatori, siamo pienamente convinti che con siffatte impostazioni non si rimuove quel centralismo burocratico che soffoca ed opprime la nostra amministrazione scolastica.

La vicenda della mancata riforma dell'amministrazione scolastica è molto complessa e ha attraversato molteplici fasi. Ne richiamiamo alcune.

Se si riprendono gli atti della gonelliana commissione d'inchiesta sulla riforma della scuola, si scopre che il tema della riforma dell'amministrazione scolastica fu allora volutamente accantonato.

Le sciagurate conseguenze di tale scelta sono già state pagate dalla scuola e dal Paese in termini di sprechi e di inefficienze, quando tutto il periodo dello sviluppo quantitativo del sistema di istruzione, a partire dalla istituzione della scuola media obbligatoria, è stato gestito all'insegna della improvvisazione e del caos. Basti ricordare a riguardo i ritardi spaventosi nell'edilizia scolastica o il determinarsi del poderoso fenomeno del precariato docente.

Più di recente si è avvertita, anche a livello di massa, l'incidenza che ha una amministrazione irriformata nel bloccare qualsivoglia

ipotesi o processo riformatore e nella scarsa qualificazione della azione formativa in atto.

La politica di rinnovamento dell'amministrazione scolastica da un quarantennio si può dunque riassumere con poche notazioni.

L'unica legge che ha ritoccato gli apparati ministeriali ereditati dal periodo fascista, confermandone peraltro la struttura portante, risale al 1961. Nel 1967 nascono le Sovrintendenze regionali legate alla assurda e fallimentare ipotesi di gestione centralistico-ministeriale dell'edilizia scolastica.

L'unica proposta legislativa governativa di riforma del Ministero della pubblica istruzione che risulti pervenuta in Parlamento in questo quarantennio è quella del ministro Gui nel 1967.

Tutte le altre decine di documenti, bozze, proposte, scaturite da convegni, commissioni e seminari, spesso in attuazione di leggi deleganti la riforma degli apparati ministeriali e da ultimo le proposte dei ministri Valitutti (nel 1979), Bodrato (nel 1982), Falcucci (nel 1984), non sono mai state presentate, neppure al Consiglio dei ministri dei Governi in carica. In compenso è andato avanti, di fronte al gigantesco accrescersi dei soggetti e delle procedure da amministrare, una sorta di decentramento ai provveditorati e alle scuole, di compiti di amministrazione minuta non più centralizzabili. Tale decentramento, definito «selvaggio» per l'assenza di qualsiasi progetto di supporto, ha finito per sovraccaricare e intasare le stesse strutture amministrative periferiche. Nè, come vedremo, l'automazione è risultata di grande ausilio. L'esperienza degli organi collegiali calata dentro una realtà di una amministrazione non riformata e ad essa non correlata ha vissuto in questi quattordici anni un processo di progressivo spegnimento ed emarginazione.

Nonostante la crescita notevolissima della scuola pubblica, la natura della nostra amministrazione è rimasta sostanzialmente quella definita nel cosiddetto periodo giolittiano: si tratta di un governo «amministrativo» di una erogazione diretta del servizio scolastico strutturato in direzioni generali, ricalcate sugli ordini di scuola a cui è preposta una burocrazia amministrativa per formazione esterna alla scuola. Si tratta di un sistema prevalentemente

orientato alla gestione del personale e dei servizi entro il quale risultano sostanzialmente subordinati gli organi nati come «tecnici»: gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo dell'educazione (CEDE), la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP), il corpo ispettivo e lo stesso sistema degli organi collegiali.

Dal dopoguerra ad oggi, questo sottosistema «tecnico» e partecipativo è stato tenuto in costante separazione e conflitto con la struttura amministrativa generale.

Dalla vicenda dei Centri didattici a quella degli organi collegiali passando per la crisi permanente degli IRRSAE e per la difficoltà a trovare un «ruolo» degli ispettori si è sviluppata una battaglia fuorviante e mistificatoria condotta in nome della riconquista del governo della scuola da parte dei «tecnici».

In realtà sotto i clamori dello scontro c'era soltanto la spartizione dei settori di intervento tra interessi diversi nel quadro di un rapporto tra burocrazia, potere politico della Democrazia cristiana, e istanze tecniche distorte da logiche esterne alle ragioni dell'amministrazione.

Si è trattato di una spartizione dei settori di intervento e all'interno degli stessi, di cui hanno fatto le spese gli stessi organismi tecnici emarginati e costretti a rinunciare al ruolo loro assegnato dalle stesse leggi istitutive che li definivano come realtà di tipo nuovo della odierna amministrazione scolastica.

Per brevità non rifacciamo la storia del Comitato tecnico per la sperimentazione, degli IRRSAE, dell'Ufficio studi e programmazione, del CEDE, della BDP e del corpo ispettivo. Si è verificato in questo quarantennio un rapporto tra la burocrazia amministrativa, i Ministri e le strutture tecniche preoccupato solo di definire l'ambito delle competenze e che ha avuto come tragica conseguenza l'inefficienza e per molti aspetti la paralisi dell'amministrazione scolastica sia nella gestione del personale che in quella delle politiche educative.

Onorevoli senatori, con la nostra proposta di riforma, vogliamo costruire un nuovo modello di amministrazione all'altezza dei tempi che superi integrandoli i modelli del passato.

In sintesi si può dire che la nuova amministrazione dovrà essere interamente «tecnica»

nel senso tradizionale del termine e che essa dovrà avvalersi di un governo «amministrativo» totalmente decentrato e automatizzato.

Non si tratta quindi di stabilire assurde priorità o prevalenze tra il «tecnico» e l'«amministrativo» o viceversa, ma di pensare ad un progetto completamente nuovo.

Le nuove strutture amministrative a partire dal loro stesso impianto di base dovranno consentire la costruzione di un nuovo rapporto tra politica e amministrazione.

Oggi non è assolutamente così e la descrizione delle anomalie potrebbe essere lunghissima. Basta ricordarne alcune e forse non fra le più rilevanti. È emblematico di tale situazione il gigantismo del gabinetto del Ministro che assorbe il 10 per cento degli oltre tremila dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Accade così, troppo spesso, che ai compiti di direzione politica si sostituiscono iniziative di gestione puramente amministrativa e viceversa.

Il compito di fissare obiettivi e indirizzi politici e controllare la loro attuazione è proprio degli organismi politici e gli apparati debbono contribuire tecnicamente e non possono derogare.

La distinzione dei compiti porta a rivendicare un'autonomia reale nel loro assolvimento e una più precisa responsabilità.

Le risorse impegnate devono essere confrontate a tutti i livelli con i risultati ottenuti e questi con quelli auspicati.

Il principio della verticalizzazione dei servizi centrali è ormai unanimemente acquisito, non altrettanto quello della responsabilità unica nella realizzazione dell'atto amministrativo del programma e del progetto.

Oggi tutti sono d'accordo nel sostenere che il nuovo assetto degli uffici centrali dovrà prevedere soltanto compiti di valutazione e verifica, programmazione e controllo del sistema di istruzione nazionale.

Quando però si passa dalle affermazioni di principio agli articoli di legge abbiamo sempre notato che il reale decentramento stenta a prendere corpo.

Per decentrare le competenze riguardanti la gestione del personale non si può utilizzare l'attuale articolazione dei provveditorati, perchè non è una dimensione di scala ottimale.

Inoltre tali competenze, come molte altre, richiedono che in periferia lavorino non dei fiduciari subordinati ai direttori generali centrali, ma dei funzionari autonomi nelle loro decisioni e per questo non subordinati gerarchicamente.

Di qui la scelta naturale che è anche la condizione per un reale decentramento di competenze e di decisioni dall'attuale centro nazionale: si devono costruire uffici scolastici regionali diretti da un dirigente generale e dotati di una struttura sufficientemente solida. Il bilancio della Pubblica istruzione dovrà articolarsi in bilanci regionali e territoriali per soddisfare a non più eludibili esigenze di programmazione della spesa e di trasparenza degli interventi e per consentire una profonda modifica degli attuali sistemi di contabilità e di controllo.

Ovviamente, per esistere e operare efficientemente a tutti i livelli, questa nuova amministrazione dovrà cambiare radicalmente la qualificazione professionale dei propri dipendenti; tale obiettivo si pone già oggi con urgenza, ma diventa ineludibile nella prospettiva dell'automazione reale dei servizi. Non quella odierna, che per molte procedure è una doppia amministrazione che si affianca, perlopiù sottoutilizzata, a quella tradizionale sempre più intasata e caotica.

Nuovi profili e nuove figure professionali di statistici, economisti, sociologi, pedagogisti provenienti dalla scuola, dall'università e dalle professioni dovranno costituire il nuovo organico periferico e nazionale passando ovviamente attraverso una fase programmata di riqualificazione e riconversione del personale esistente.

La nuova amministrazione presuppone anche un diverso modo di operare non più in linea ma collegiale e per progetti. In questo senso, e solo in questo senso, gli IRSSAE hanno rappresentato un modello ipotetico di una nuova amministrazione.

Perchè rientrino nel modello proposto, come vedremo, dovranno cambiare radicalmente.

Se quello delineato è il profilo generale della nuova amministrazione scolastica che rivendichiamo, le sue articolazioni specifiche e settoriali si possono costruire proprio partendo da

quelle funzioni dalla cui reale attivazione dipende il funzionamento dell'autonomia delle unità scolastiche almeno così come l'abbiamo fino ad ora concepita.

Si tratta di tre grandi aggregati di funzioni «amministrative» nel senso nuovo, «generale», che attribuiamo a questo termine. Il primo di essi riguarda il governo del personale.

La scelta da noi fatta di non affidare la gestione amministrativa e contabile del personale alle singole scuole, consente, con l'ausilio di una contabilità speciale opportunamente integrata, di utilizzare pienamente l'automazione dei servizi.

Nessuna competenza di gestione deve rimanere agli uffici centrali, tutto deve essere realmente decentrato a livello regionale e territoriale.

La gestione giuridica ed economica (carriere, stipendi, pensioni, eccetera) di tutto il personale docente, non docente, direttivo e ispettivo deve essere localizzata nell'ufficio scolastico territoriale terminale e ufficio per l'utenza del sistema informativo nazionale.

Gli organici relativi ai ruoli, ferma restando la loro ripartizione territoriale, il reclutamento, la mobilità e i compiti di gestione e di autotutela attribuiti attualmente ai livelli provinciali e nazionali, vanno trasferiti ad un livello regionale.

Il ricorso gerarchico al Ministro deve essere abolito e sostituito dal ricorso in opposizione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Ovviamente, accanto a questo ufficio, dovrà sorgere un consiglio scolastico regionale, composto unicamente da rappresentanze del personale della scuola, che sostituirà i consigli scolastici provinciali della regione (da sopprimere) e assorbirà una parte delle competenze in materia dell'attuale Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

Alle unità scolastiche su tale piano amministrativo spetta unicamente il compito di aggiornare le informazioni di base sul personale.

Il secondo aggregato di funzioni amministrative riguarda le politiche educative e la verifica della produttività formativa del sistema di istruzione.

Questo è il settore in cui più rilevanti risultano le innovazioni proposte rispetto alla situazione odierna.

Si tratta di collocare tutta la gestione operativa delle politiche educative - aggiornamento, sperimentazione, ricerca educativa - ad un livello regionale. Per questo motivo il nuovo ufficio scolastico regionale che proponiamo ha il compito di intervenire sia nell'amministrazione di quelle materie di stato giuridico del personale che abbiamo dianzi indicato, sia nell'insieme delle politiche educative e nella verifica della produttività e della qualità complessiva del nostro sistema di istruzione.

È in questo nuovo ufficio scolastico regionale che trova organica collocazione l'Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE). Al tempo stesso questi istituti vengono notevolmente ristrutturati modificando opportunamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

Tali modifiche sono da realizzarsi con legge-delega a partire innanzitutto dalla composizione e dalle competenze degli IRRSAE al fine di collegarli organicamente con l'università.

L'istituto deve configurarsi chiaramente come un organo ente dell'amministrazione scolastica dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa a cui è demandata ogni e qualsiasi competenza gestionale in materia di aggiornamento, sperimentazione e ricerca educativa. Il personale impiegato nel comitato direttivo e nei diversi servizi deve essere dotato di adeguate competenze professionali e culturali e deve essere impiegato a tempo pieno superando quindi il sistema attuale delle designazioni.

Inoltre l'istituto regionale articola la propria iniziativa nei centri territoriali per gli insegnanti da istituire a livello distrettuale o interdistrettuale. Esso opera in rapporto con la preposta direzione generale del Ministero e collabora con l'autonomo Istituto nazionale della valutazione.

Infine il corpo ispettivo si affianca organicamente in ogni regione all'attività dell'IRRSAE sia nella fase progettuale che in quella di verifica dei risultati.

Il terzo aggregato riguarda la programmazione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e quella dello sviluppo delle istituzioni.

Si è detto già della soppressione dei consigli scolastici provinciali e della creazione di un consiglio regionale unicamente competente in materia di personale.

Proponiamo di modificare i consigli distrettuali sia nella composizione, limitata alle componenti scolastiche, sia nei meccanismi elettorali facendone organi di coordinamento delle unità scolastiche in funzione della promozione delle iniziative che queste possono assumere collegialmente. Inoltre vediamo i distretti come organi di base di programmazione degli interventi che spettano agli enti locali.

Il tema del coordinamento degli enti locali, una volta adeguate, come noi proponiamo, le loro competenze in materia di localizzazione e di istituzione delle scuole, si pone in rapporto alla costituzione di organismi di programmazione di carattere regionale e nazionale. La definizione dell'assetto e delle modalità di funzionamento di questi ultimi, anche nei loro rapporti con i consigli scolastici distrettuali, è demandata nella nostra proposta alla legislazione regionale.

Riproponiamo l'abolizione della struttura attuale dei provveditorati perchè essa non corrisponde ad un reale superamento del centralismo burocratico ministeriale.

Infatti da una parte non si possono decentrare alcuni compiti di gestione del personale o di indirizzo-controllo delle politiche educative in un ambito troppo ristretto come quello degli attuali provveditorati (basti pensare cosa significherebbe moltiplicare per 90 il contenzioso disciplinare ed amministrativo svolto attualmente dal CNPI e dall'altra non si possono trasferire alle singole scuole, senza produrre un collasso burocratico della loro struttura amministrativa e una compressione intollerabile delle nuove competenze connesse con l'autonomia di gestione, attività che possono e debbono essere assegnate a nuovi uffici amministrativi a carattere territoriale completamente automatizzati.

Per questo motivo la nostra proposta di estensione della personalità giuridica a tutte le scuole è diversa da quella del Governo. Essa non comporta tra l'altro il trasferimento della gestione del personale alle scuole.

Pensiamo quindi ad una estensione della contabilità speciale a tutto il personale; si

tratterebbe di una contabilità completamente automatizzata con caratteristiche innovative ulteriormente incrementabili con apposita legge, rispetto a quelle della contabilità generale.

Concepiamo l'«autonomia» come la «riforma» per superare il tradizionale centralismo burocratico ministeriale che ancora oggi, nonostante i ridimensionamenti che ha dovuto subire, condiziona e controlla assai pesantemente la vita della scuola.

Sappiamo che chiudere o sdoppiare una scuola si decide a Roma così come istituire una classe di scuola materna, o autorizzare una sede staccata o una nuova sede scolastica.

Sappiamo che la sperimentazione è ormai divenuta un processo strisciante di riforma unicamente affidato all'assistenza e alla guida delle diverse direzioni generali, sottratto alle sedi parlamentari e a qualificate verifiche dei risultati. L'autonomia delle scuole di proporre progetti di sperimentazione è posta di fronte ad autorizzazioni ministeriali imprevedibili quanto arbitrarie.

Il continuo sovrapporsi delle competenze tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti locali ha bloccato e distorto ogni reale possibilità di iniziativa qualificata nella prospettiva di un sistema formativo integrato e il persistente taglio alle risorse degli enti locali ha progressivamente reso marginale il loro insostituibile ruolo.

I finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sono decisi in larga misura secondo criteri del tutto arbitrari. Più in generale l'attuale organizzazione e distribuzione dei poteri di decisione e di controllo che precedono e seguono lo svolgersi dell'azione didattica sono tali da rendere fra l'altro puramente formale ogni tipo di procedura volta a verificare e a valutare il risultato del processo formativo.

Onorevoli senatori, a tale riguardo senza un siffatto radicale cambiamento dell'amministrazione scolastica sarebbe vano parlare di autonomo funzionamento delle unità scolastiche.

La nostra proposta si incardina su una concezione di autogoverno che persegue la realizzazione delle finalità e degli obiettivi formativi propri di ciascun grado dell'istruzione attraverso la valorizzazione della responsa-

bilità progettuale, professionale, culturale delle diverse componenti della scuola e attraverso l'esercizio delle autonomie nell'ambito delle leggi e degli ordinamenti stabiliti dalla Repubblica in materia di istruzione, fermo restando il valore legale del titolo di studio.

L'autogoverno delle unità scolastiche persegue in tal modo l'unificazione culturale del Paese.

Per tutte queste ragioni la nostra proposta di autonomia si fonda su quattro principi fondamentali:

a) una effettiva autonomia didattica e organizzativa;

b) una ridislocazione dei poteri degli organi collegiali e del ruolo delle diverse componenti scolastiche;

c) una valorizzazione della professionalità del personale della scuola, docente direttivo, non docente;

d) una ridefinizione del ruolo degli enti locali in materia di formazione.

Primaria è per noi l'autonomia didattica, la possibilità di creare le condizioni attraverso cui la programmazione scolastica, la scelta delle strategie educative, le metodologie, gli strumenti necessari, i tempi e gli orari, possano essere finalizzati al perseguimento di quegli *standards* che ogni ordine e grado scolastico deve assolvere.

In questo senso consideriamo importante non solo attribuire pieni poteri al collegio dei docenti che è l'organo che tutela ed esprime la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti rispetto alla definizione della programmazione dell'attività didattica, ma anche favorire la possibilità di arricchimento dei curricoli, lo sviluppo di attività innovative e l'introduzione di nuovi contenuti disciplinari.

Tutto ciò in un rapporto con il consiglio di circolo e di istituto che consenta di dare attuazione alla programmazione didattica, decisa dal collegio, in relazione alle disponibilità di bilancio e alla organizzazione complessiva della scuola.

In direzione di una maggiore disponibilità di iniziativa vanno dunque le stesse convenzioni per realizzare progetti speciali, con altre scuole e con enti pubblici e privati, e la

possibilità di finanziamenti, aggiuntivi a quelli statali, che possano essere utilizzati in funzione incentivante e di retribuzione dello stesso maggior lavoro del personale della scuola.

La nostra proposta di ridefinizione e di potenziamento dell'autonomia delle singole unità scolastiche guarda dunque in primo luogo ai soggetti insegnanti, al personale della scuola, agli studenti e ai genitori; redistribuisce od ordina le competenze degli organi collegiali con particolare riferimento a quelle in cui si esprime l'autonomia delle singole componenti: collegio dei docenti e comitati di istituto degli studenti e dei genitori.

La novità della nostra proposta per quanto concerne il riordino degli organi collegiali riguarda soprattutto i modi di presenza e di intervento delle componenti degli studenti e dei genitori. Per questi ultimi si è orientati a ridurne la presenza nei momenti di carattere educativo nella scuola secondaria superiore. I consigli di classe e di interclasse diventano organi esclusivamente tecnici dei docenti a cui si rapportano le assemblee generali di classe di nuova istituzione.

Per i genitori della scuola secondaria superiore è prevista la partecipazione all'assemblea di classe limitatamente al primo anno dei corsi. Permane invece la loro presenza nei consigli di istituto ove, assommata a quella studentesca che cresce, viene a pareggiare quella delle componenti professionali.

In questo quadro riproponiamo l'impegno alla partecipazione per garantire l'autogoverno delle unità scolastiche.

Le autonomie didattica, amministrativa, organizzativa che attribuiamo loro allargano e innovano quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

L'esercizio completo delle autonomie riguarda i vari organi collegiali della scuola fra i quali viene ad assumere nuova rilevanza il consiglio di circolo-istituto.

Questo organismo è chiamato a sancire anche determinate innovazioni di ordine didattico proposte dal collegio dei docenti e dallo stesso autonomamente realizzate, ma anche a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. Così come è chiamato a decidere l'avvio di attività di formazione professionale e di educazione degli adulti secondo piani e

convenzioni concordati con gli enti locali titolari di suddette materie.

Diciamo anche che le nuove possibilità offerte dall'autonomia finanziaria non devono in ogni caso rappresentare una deresponsabilizzazione dell'intervento statale. Quest'ultimo, che rimane l'asse portante del finanziamento delle scuole, viene ad assumere anche una funzione di riequilibrio attraverso l'istituzione di un apposito fondo nazionale.

L'autonomia di cui parliamo è innanzitutto fondata su una maggiore disponibilità finanziaria della scuola. I bilanci attuali infatti servono a ben poco se sono in gran parte destinati alla copertura delle tasse sulla nettezza urbana che proponiamo di trasferire a carico dei comuni.

Vogliamo realizzare anche un notevole incremento delle disponibilità finanziarie dei comuni e delle province verso la scuola sia per qualificare gli interventi ai quali sono obbligati sia per far fronte ai nuovi compiti che ad essi intendiamo attribuire.

Il riordino che proponiamo per le competenze scolastiche degli enti locali, con l'attribuzione della scuola secondaria alla provincia e di quella di base ai comuni è molto impegnativo perchè fra l'altro prevede con il graduale passaggio allo Stato del personale non docente da essi attualmente amministrato un notevole aumento di mezzi finanziari da mettere a disposizione del diritto allo studio, dei trasporti, e delle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo ultimo settore la situazione di fatiscenza e di insicurezza di numerosi locali scolastici richiede ormai interventi urgenti e finalizzati.

Ci ricollegiamo in tal modo alla proposta di riforma delle autonomie locali attualmente in discussione alla Camera.

L'autonomia delle scuole può essere un terreno importante e può contribuire alla ridefinizione in atto del sistema delle autonomie locali.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che vi proponiamo si articola in sei capi.

Nel capo primo definiamo i vari aspetti dell'autonomia dell'unità scolastica, da quelli che individuano le finalità e le strutture

giuridiche di un sistema fondato sul principio dell'autogoverno (articoli 1, 2, 3) a quelli che elencano i requisiti dell'autonomia organizzativa (articolo 4), finanziaria (articolo 5) e didattica (articolo 6) delle scuole.

Nel capo secondo ridefiniamo quasi integralmente gli organi collegiali istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 (articolo 7), riformuliamo la composizione e il funzionamento del consiglio di circolo-istituto (articolo 8), il ruolo fondamentale del collegio dei docenti (articolo 9), modifichiamo la composizione e i compiti dei consigli di classe e interclasse e istituzionalizziamo l'assemblea di classe (articoli 11, 12, 13, 14).

Il capo terzo definisce una articolazione territoriale (articolo 18) del bilancio della pubblica istruzione e una legge-delega per nuove norme per la gestione del personale e per la contabilità (articolo 19).

Il capo quarto effettua un riordinamento delle competenze degli enti locali che attribuisce loro rilevanti compiti (articoli 20, 21).

Il capo quinto propone altre due deleghe legislative: una per l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, una per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e per la ridefinizione della funzione ispettiva (articoli 22, 23).

Il capo sesto infine propone una fase transitoria per la riforma dell'amministrazione centrale e periferica. Una fase in cui si avviino misure parziali e programmate ma chiaramente orientate nella direzione indicata dalla legge. Così per gli uffici scolastici territoriali (articolo 24) come pure per gli uffici stralcio dell'amministrazione centrale (articolo 25).

Onorevoli senatori, siamo convinti di aver realizzato uno sforzo di proposta e di elaborazione che può contribuire a cambiare radicalmente l'attuale incerto assetto del governo della scuola italiana. Siamo aperti al confronto e alla valutazione di specifiche soluzioni tecniche di carattere diverso da quelle da noi proposte, ma al tempo stesso siamo fortemente impegnati perchè questa legislatura possa dare finalmente risposte certe alle attese che si prolungano ormai da troppi decenni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

L'AUTONOMIA DELLE
UNITÀ SCOLASTICHE

Art. 1.

(L'autogoverno dell'unità scolastica)

1. Le unità scolastiche di ciascun ordine e grado di scuola, nell'ambito del sistema scolastico nazionale pubblico e nel quadro delle finalità e degli obiettivi formativi indicati nazionalmente, sono organizzate secondo i principi di autogoverno fissati dalla presente legge al fine di:

a) garantire, nell'articolazione degli itinerari formativi ed utilizzando tutte le risorse, la massima qualificazione dell'insegnamento e dell'apprendimento e il raggiungimento, da parte di tutti i giovani, degli *standards* culturali e formativi indicati nell'ordinamento degli studi;

b) concorrere alla realizzazione di azioni positive tese al superamento degli squilibri territoriali e delle discriminazioni di classe, di sesso, di razza e di religione nei processi formativi;

c) promuovere l'autonomo sviluppo della personalità e della creatività individuale di ogni bambino e di ogni giovane;

d) creare, per ogni giovane, le condizioni di autonome scelte nel quadro dei percorsi didattico-formativi;

e) valorizzare la professionalità dei docenti, dei dirigenti, del personale tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso le attribuzioni di specifiche responsabilità di indirizzo culturale e didattico e di gestione;

f) offrire alla collettività la produzione di un servizio culturale, formativo e tecnico.

2. L'autogoverno delle unità scolastiche si realizza attraverso la collaborazione con gli enti locali, per garantire l'integrazione, ai fini formativi, delle risorse ambientali, culturali, produttive, sportive e ricreative di cui ciascuna istituzione può disporre. Le unità scolasti-

che, nel quadro dei principi di autogoverno, si avvalgono altresì di tutte le risorse pubbliche e private disponibili sul territorio.

3. La programmazione e la gestione nel campo delle attrezzature della scuola spetta agli enti locali e alle unità scolastiche secondo la ripartizione delle responsabilità e delle funzioni stabilita dalla presente legge.

4. L'unità scolastica, in collaborazione con gli enti locali, è centro di vita culturale, educativa, associativa, ricreativa, sportiva e di educazione permanente per l'intera cittadinanza. Detta funzione si esercita nei tempi e nei modi necessari per evitare interferenze con le attività didattiche.

5. L'autogoverno valorizza la piena partecipazione dei genitori e, negli ordini superiori di scuola, degli studenti, alla gestione dell'unità scolastica, al fine di garantire l'esercizio consapevole del diritto costituzionale di tutti i cittadini ad una istruzione qualificata. Gli studenti sono rappresentati nel governo del sistema nazionale pubblico di istruzione secondo le norme della presente legge.

6. La realizzazione degli obiettivi formativi propri di ogni ordine di scuola da parte di ogni unità scolastica è verificata da un apposito Istituto nazionale, operante in modo autonomo in collaborazione con il corpo ispettivo, con il Centro europeo dell'educazione (CEDE), con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione, ed aggiornamento educativi (IRRSAE), con la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP), con le università e con i centri pubblici di ricerca del settore. Il governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per costituire il suddetto Istituto e per dotarlo delle funzioni, delle risorse e delle attribuzioni necessarie alla sua attività sull'intero territorio nazionale.

Art. 2.

(Le unità scolastiche)

1. Le unità scolastiche sono costituite dai singoli circoli didattici e dalle singole scuole medie e istituti secondari superiori ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Ad esse, al fine di provvedere al proprio funzionamento didattico e amministrativo, è riconosciuta l'autonomia didattica, l'autonomia amministrativa (patrimoniale e contabile) e l'autonomia organizzativa (regolamentare e gestionale).

3. La gestione giuridica ed economica del personale dipendente dallo Stato non è una competenza che riguarda il bilancio delle unità scolastiche.

Art. 3.

(La personalità giuridica)

1. Le unità scolastiche, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di provvedere direttamente alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati al loro funzionamento, di compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano proprietà degli enti locali, di stipulare contratti e convenzioni inerenti il loro funzionamento didattico e amministrativo, sono dotate di personalità giuridica.

2. La predetta personalità giuridica configura l'unità scolastica come organo-ente del Ministero della pubblica istruzione deputato dallo Stato a svolgere le funzioni proprie dell'istruzione pubblica.

Art. 4.

(L'autonomia organizzativa)

1. Ferme restando, ai sensi dell'articolo 10, le competenze dei presidi e dei direttori didattici, all'unità scolastica è attribuito, secondo le prerogative dei suoi vari organi e nel quadro delle normative legislative nazionali, il potere di regolamentare ogni aspetto della vita della scuola al fine di realizzare la piena utilizzazione di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

2. Il consiglio di circolo-istituto, di cui all'articolo 8, delibera:

a) l'adozione del regolamento interno che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per il funzionamento delle biblioteche;

b) le modalità di approntamento dei mezzi tecnici necessari alla diffusione delle informazioni riguardanti la scuola e al funzionamento dei suoi organi collegiali;

c) i criteri a cui dovrà attenersi il direttore didattico o il preside nella formazione e composizione delle classi e nella formulazione dell'orario delle lezioni obbligatorie e facoltative;

d) l'acquisto, il rinnovo, la conservazione o l'alienazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, le dotazioni librarie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

e) il parere obbligatorio sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente o associazione che abbia chiesto di utilizzarli in orario scolastico o extrascolastico. Nel caso di utilizzo dei locali in orario scolastico il parere è vincolante;

f) i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti già assegnati al consiglio di classe e alla giunta esecutiva, di cui all'articolo 8.

Art. 5.

(L'autonomia finanziaria)

1. Le unità scolastiche per il loro funzionamento amministrativo e didattico ricevono assegnazioni di fondi dal bilancio dello Stato e dagli enti locali competenti in materia di istruzione.

2. Le unità scolastiche possono accettare contributi ed altre donazioni da enti privati; tali contribuzioni non sono tassabili.

3. Gli eventuali contributi degli utenti devono essere sempre facoltativi e integrativi.

4. Nelle scuole secondarie superiori sono altresì acquisite in bilancio le tasse scolastiche di iscrizione degli studenti, il cui ammontare è stabilito dalla legge.

5. Il consiglio di circolo-istituto delibera:

a) il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, disponendo circa l'impiego dei mezzi finanziari;

b) la stipula di convenzioni con regioni, enti locali, IRRSAE, università ed istituti di istruzione superiore, enti pubblici ed economici, imprese pubbliche e private;

c) la destinazione e l'impiego dei fondi assegnati dagli enti locali a integrazione di interventi a cui sono obbligati;

d) la partecipazione a consorzi con altre unità scolastiche, enti locali o imprese;

e) le modalità di utilizzazione, entro la normativa definita nazionalmente per l'innovazione scolastica, dell'eventuale fondo di incentivazione per il personale;

f) la relazione annuale sul funzionamento amministrativo dell'unità scolastica.

6. Le convenzioni e i consorzi di cui alle lettere b) e d) del comma 5 debbono prevedere i criteri e le misure per l'erogazione dei compensi riguardanti gli esperti e il personale interno o esterno alla scuola.

Art. 6.

(L'autonomia didattica)

1. Il collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio dell'autonomia didattica, nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 9. Il consiglio di circolo-istituto può deliberare, entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo:

a) l'adeguamento del piano curricolare degli studi, mediante la sua integrazione con progetti innovativi proposti dal collegio dei docenti compresi all'interno dell'orario scolastico e non superiori al 10 per cento di questo;

b) l'introduzione di materie a carattere facoltativo;

c) l'attivazione di moduli di tempo pieno e il conseguente adattamento dell'orario settimanale delle lezioni;

d) le proposte di sperimentazione strutturale ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) l'integrazione in orario aggiuntivo dei progetti educativi di scuola-lavoro, sport, musica, eccetera, proposti al collegio dei docenti dai diversi soggetti economici e culturali esterni alla scuola, o dagli enti locali;

f) la realizzazione di corsi di formazione professionale programmati dagli enti locali;

g) l'istituzione di corsi di sostegno o di recupero in orario o in calendario extra-

scolastico, l'attuazione di attività parascolastiche, extra-scolastiche, interscolastiche;

h) la realizzazione di attività culturali e di orientamento scolastico o professionale per studenti e genitori;

i) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti, previa intesa con gli enti locali competenti;

l) una relazione sull'attuazione dei punti di cui al presente articolo, riferita all'anno scolastico precedente.

2. Le attività di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) del presente articolo si svolgono sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali titolari delle relative competenze, o con altre scuole o con altri soggetti pubblici o privati.

CAPO II

GLI ORGANI COLLEGIALI E DI DIREZIONE DELLE UNITÀ SCOLASTICHE

Art. 7.

(Gli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali dell'unità scolastica sono titolari dei poteri derivanti dall'esercizio dell'autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Essi sono:

a) il consiglio di circolo per le scuole elementari e materne annesse; di istituto per le scuole medie e per gli istituti secondari superiori ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

b) il collegio dei docenti;

c) il consiglio di classe, di interclasse, di intersezione;

d) l'assemblea generale di classe;

e) i comitati di istituto degli studenti e dei genitori.

Art. 8.

(Il consiglio di circolo-istituto: composizione e funzionamento)

1. Il consiglio di circolo o di istituto nelle unità scolastiche con popolazione fino a 500

alunni iscritti all'inizio dell'anno, è composto da 5 rappresentanti del personale insegnante, 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 7 rappresentanti dei genitori, dal direttore didattico o dal preside.

2. Nelle unità scolastiche con popolazione superiore a 500 alunni il consiglio è composto da 6 rappresentanti del personale insegnante, da 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da 9 rappresentanti dei genitori, dal direttore didattico o dal preside.

3. Negli istituti di istruzione secondaria superiore sono eletti anche rappresentanti degli studenti e le componenti degli insegnanti, dei genitori e degli studenti, a seconda che il numero di questi ultimi risulti inferiore o superiore alle 500 unità, hanno rispettivamente 5, 3, 4 o 6, 4, 5 rappresentanti.

4. Il consiglio di circolo-istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto un vice presidente.

5. Il consiglio di circolo-istituto dura in carica tre anni. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

6. Alle riunioni possono partecipare, e a richiesta intervenire a titolo consultivo, i rappresentanti autorizzati del comune o della circoscrizione competenti per territorio.

7. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro dello stesso consiglio.

8. Il consiglio di circolo-istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da 1 docente, da 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e da 2 genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede; il coordinatore dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta a metà e viene eletto un rappresentante degli studenti. La giunta esecu-

tiva predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa dello stesso, e cura l'esecuzione delle delibere. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti relativi alla esecuzione delle delibere e hanno potere di controllo sull'operato della giunta. A tale fine possono richiedere al presidente della giunta di riferire in consiglio su determinate questioni.

Art. 9.

(Il collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti è l'organo che esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'unità scolastica, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

2. Presso ogni unità scolastica elementare è istituito il collegio degli insegnanti della scuola materna statale. Esso è composto e presieduto secondo quanto stabilito al comma 1.

3. Per le materie di interesse comune i collegi dei docenti di scuola elementare e di scuola materna si riuniscono e operano congiuntamente.

4. Il collegio dei docenti:

a) indica, entro i primi quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, i criteri metodologici e didattici a cui debbono attenersi i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione dei piani di lavoro, comprensivi dei programmi di insegnamento;

b) formula proposte scritte al consiglio di circolo-istituto in ordine alle lettere c) e d) dell'articolo 4, e alle lettere a) a l) dell'articolo 6;

c) delibera in piena autonomia, per quanto riguarda l'attuazione delle lettere da a) a l) dell'articolo 6, su tutte le questioni di natura tecnico-didattica che riguardano il lavoro dei docenti;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici e formula al

riguardo al consiglio di circolo-istituto una specifica relazione annuale;

e) provvede all'adozione dei libri di testo sentite le assemblee generali di classe;

f) promuove e adotta, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative in ordine alla sperimentazione metodologico-didattica e strutturale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove, d'intesa con il consiglio scolastico distrettuale, con gli organismi preposti dell'amministrazione scolastica e con le università, iniziative di aggiornamento dei docenti dell'unità scolastica;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo-istituto;

i) nomina un comitato tecnico che affianca l'opera del direttore didattico o del preside, formato da 3 componenti nelle scuole fino a 500 alunni, da 4 componenti nelle scuole fino a 900 alunni e da 5 componenti in quelle con più di 900 alunni. Uno dei componenti il comitato sostituisce, su sua richiesta, il direttore o il preside in caso di assenza o impedimento. Il comitato tecnico, integrato in maniera paritetica da rappresentanti degli studenti designati dal comitato di istituto degli stessi, coordina le iniziative didattiche dell'unità scolastica, formula proposte al collegio dei docenti e al consiglio di circolo-istituto, valuta annualmente il rendimento dei processi di istruzione nei loro molteplici aspetti.

5. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore o il preside ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, formulando uno specifico ordine del giorno, e comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

6. Per l'esame di determinati argomenti il collegio può articolarsi in commissioni permanenti che gli sottopongono i risultati del loro lavoro ed eventuali proposte. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di segreteria sono attribuite dal direttore o dal preside ad uno dei docenti componenti il comitato tecnico.

Art. 10.

(Il direttore didattico e il preside)

1. Le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività dell'unità scolastica, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, sono esercitate dal direttore didattico o dal preside, nel quadro dei nuovi poteri gestionali attribuiti alle scuole dalla presente legge.

2. La conseguente valorizzazione della condizione giuridica ed economica del personale di cui al presente articolo viene determinata nell'ambito della contrattazione collettiva a carattere nazionale.

Art. 11.

*(I consigli di classe, di interclasse,
di plesso e di intersezione)*

1. Il consiglio di classe nelle unità scolastiche di istruzione secondaria e artistica è costituito da tutti i docenti di ogni singola classe. Il consiglio è presieduto dal preside oppure da un docente membro del consiglio eletto annualmente. Il consiglio si riunisce in ore di servizio non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Esso definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal collegio dei docenti, le linee di programmazione dell'azione educativa e didattica ed adotta, su proposta dei singoli insegnanti e sentita l'assemblea generale di classe, i relativi piani di lavoro curandone il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati e procede altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

3. Copia dei verbali delle riunioni dedicate alla definizione delle linee di programmazione e alla elaborazione e verifica dei piani di lavoro viene inviata al consiglio di istituto nonchè al presidente dell'assemblea generale di classe. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei docenti componenti del consiglio medesimo.

4. Nelle unità scolastiche di istruzione elementare sono istituiti i consigli di interclasse

composti dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo. Ove esistono due o più plessi è istituito in ciascuno di essi il consiglio di plesso, composto dai relativi docenti. In tali casi possono costituirsi, su decisione del consiglio di circolo, anche i consigli di interclasse.

5. Il consiglio di interclasse o il consiglio di plesso è presieduto dal direttore didattico oppure, in sua assenza, da un docente membro del consiglio eletto annualmente. Tale docente collabora con il direttore nelle funzioni di coordinamento relative al plesso. I consigli di cui al presente comma si riuniscono in ore di servizio non coincidenti con l'orario delle lezioni.

6. Il consiglio di plesso, ovvero il consiglio di interclasse, qualora istituito, formula proposte al collegio dei docenti in ordine alla sperimentazione, definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal collegio dei docenti, le linee di programmazione dell'azione educativa e didattica, ne cura il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati, provvede all'esame trimestrale dei casi di scarso profitto al fine di individuare e proporre i mezzi più opportuni di recupero e di sostegno.

7. L'insegnante o gli insegnanti di ciascuna classe sulla base della programmazione definita ai sensi del comma 6, sentita l'assemblea generale di classe, redigono il piano di lavoro e procedono altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

8. Le proposte inoltrate al collegio dei docenti e le linee di programmazione decise sono contemporaneamente trasmesse al consiglio di circolo nonchè ai presidenti delle assemblee generali di classe prima delle riunioni dedicate all'illustrazione dei piani di lavoro.

9. Fanno parte del consiglio di interclasse o del consiglio di plesso e del collegio dei docenti anche gli insegnanti dipendenti dagli enti locali territoriali che operano all'interno della scuola.

10. Nelle direzioni didattiche in cui funzionino più sezioni di scuola materna statale si costituisce il consiglio di intersezione con la composizione e con le finalità previste per i consigli di plesso o di interclasse di cui al presente articolo. Qualora le sezioni di scuola

materna funzionino in più plessi il consiglio di intersezione viene istituito in ogni plesso. Le scuole materne statali entrano a far parte ad ogni effetto delle unità scolastiche primarie.

Art. 12.

(L'assemblea generale di classe)

1. L'assemblea generale di classe è formata dai membri del consiglio di classe ed inoltre, nella scuola media dell'obbligo dai genitori degli alunni di ciascuna classe, nel primo anno della scuola secondaria superiore e artistica dagli studenti e dai genitori degli alunni di ciascuna classe. Nelle classi successive dagli insegnanti e dagli studenti della classe. Nella scuola elementare e materna l'assemblea generale di classe è composta dagli insegnanti e dai genitori degli alunni di ciascuna classe.

2. Essa ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, e di formulare proposte ai consigli di plesso o di interclasse e di classe, al collegio dei docenti e al consiglio di circolo o di istituto.

3. Ciò, fatte salve le rispettive competenze e secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in ordine all'azione educativa o a iniziative di sperimentazione, di integrazione anche a carattere interdisciplinare per gruppi di studenti della stessa classe o di classi diverse, di sostegno anche per interventi individualizzati.

4. Essa si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; la partecipazione dei docenti viene regolamentata sulla base dell'orario di servizio. Nella prima riunione convocata dal preside o dal direttore didattico entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'anno scolastico viene eletto un presidente. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza relativa dei presenti.

5. Nelle assemblee generali di classe, che sono almeno tre per ogni anno scolastico, gli insegnanti presentano e illustrano, ai fini dell'acquisizione di ogni elemento utile, i piani di lavoro nella loro impostazione e nelle fasi di attuazione, nonché i criteri generali di valutazione cui intendono attenersi.

Art. 13.

(Il comitato degli studenti)

1. Nelle unità scolastiche secondarie superiori e artistiche è istituito il comitato degli studenti.

2. Esso è composto dai rappresentanti eletti nel consiglio d'istituto e da due membri per classe, eletti dall'assemblea di classe degli studenti, convocata entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico e riunita durante l'orario di lezione. Gli studenti membri del consiglio di istituto non possono far parte di ulteriori organi collegiali ad eccezione della giunta esecutiva di istituto.

3. Gli eletti sono revocabili su decisione dell'assemblea di classe degli studenti riunita durante l'orario di lezione. L'intero comitato può essere revocato quando lo chieda più della metà degli studenti della scuola. Le revoche di cui al presente comma sono deliberate con votazione segreta.

4. Se il comitato degli studenti risulta formato da più di 30 membri può costituire al suo interno una giunta con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

5. Il comitato degli studenti elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente; in seconda votazione la maggioranza può essere relativa e riferita ai presenti. Il comitato studentesco in caso di assenza o impedimento del presidente è presieduto da un suo delegato. È convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti.

6. Il comitato degli studenti:

a) rappresenta il punto di vista autonomo degli studenti in rapporto agli altri organi collegiali scolastici, ne promuove la partecipazione e ne recepisce le istanze espresse dalle assemblee;

b) esprime parere e può formulare proposte di integrazione dell'ordine del giorno sulle materie di competenza del consiglio di istituto. A tal fine le convocazioni del consiglio di istituto sono inviate contemporaneamente anche ai componenti del comitato. Tale invio costituisce automatica convocazione del comitato stesso ventiquattro ore prima della riunione.

ne del consiglio di istituto. Il presidente del comitato può comunque procedere alla convocazione in data diversa precedente alla riunione del consiglio di istituto. Sulla utilizzazione dei fondi per attività associative, culturali, sportive e ricreative, anche se proposte autonomamente dal comitato degli studenti, il parere è vincolante;

c) formula un piano per attività integrative o facoltative collegate al processo educativo che il consiglio di istituto discute;

d) formula un piano per l'utilizzazione delle strutture scolastiche in ore non di lezione in rapporto alle attività previste e ne concorda l'attuazione con il consiglio di istituto nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 14.

(Il comitato dei genitori)

1. Nelle unità scolastiche primarie e secondarie di primo grado è istituito il comitato dei genitori. Esso è composto dai rappresentanti eletti nel consiglio di circolo o di istituto e da due membri per classe eletti dall'assemblea di classe dei genitori.

2. Gli eletti sono revocabili su decisione dell'assemblea di classe dei genitori, cui partecipino almeno la metà degli aventi diritto.

3. L'intero comitato può essere revocato quando lo richieda più della metà dei genitori della scuola. Le revoche di cui al presente comma sono deliberate con votazione segreta.

4. Se il comitato dei genitori risulta formato da più di 30 membri, si può costituire al suo interno una giunta con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

5. Il comitato dei genitori è presieduto da un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti, o, in seconda votazione, relativa dei presenti o in sua assenza da un delegato. È convocato dal presidente che è inoltre tenuto alla convocazione quando lo richieda un quinto dei componenti.

6. Il comitato dei genitori:

a) rappresenta il punto di vista autonomo dei genitori in rapporto agli altri organi collegiali scolastici, ne promuove la partecipa-

zione e ne recepisce le istanze espresse dalle assemblee;

b) esprime pareri e può formulare proposte di integrazione dell'ordine del giorno sulle materie di competenza del consiglio di circolo o di istituto. A tal fine le convocazioni del consiglio di circolo o di istituto sono inviate per conoscenza e contemporaneamente anche ai componenti il comitato. Tale invio costituisce automatica convocazione del comitato stesso ventiquattro ore prima della riunione del consiglio di circolo o di istituto. Il presidente del comitato può comunque procedere alla convocazione in data diversa, precedente alla riunione del consiglio di circolo o di istituto.

Art. 15.

(Le assemblee)

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi commi.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto; su decisione del comitato studentesco l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o di corso.

3. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore. L'assemblea di istituto, fermo restando l'orario complessivo, può articolarsi in due assemblee mensili. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Il comitato studentesco può riunirsi in ogni momento fuori dell'orario delle lezioni. Altre assemblee di istituto possono tenersi fuori dell'orario delle lezioni compatibilmente con la disponibilità dei locali.

4. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dal comitato studentesco unitamente agli argomenti posti all'ordine del giorno, di queste decisioni il comitato studentesco informa preventivamente il preside.

5. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività autogestite, di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo. Il comitato studentesco predispone il regolamento che viene ratificato dall'assemblea di istituto. Ne convoca, tramite il presidente, le riunioni e ne garantisce il democratico svolgimento nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti. Il 10 per cento degli studenti può richiedere la convocazione dell'assemblea. Le assemblee di istituto sono presiedute dal presidente del comitato studentesco o da uno studente da lui designato con delega scritta e vidimata dal preside.

6. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. Le assemblee di istituto dei genitori eleggono un presidente che ne cura la convocazione e ne garantisce il democratico svolgimento nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti. Per la partecipazione di esperti valgono le stesse disposizioni indicate nel comma 4.

7. L'assemblea del personale amministrativo, tecnico e ausiliario elegge il proprio o i propri rappresentanti nel consiglio di circolo-istituto e formula proposte allo stesso e al direttore didattico o al preside circa l'organizzazione dei servizi scolastici.

Art. 16.

(*Varie*)

1. Il comitato degli studenti, il comitato dei genitori e il collegio dei docenti designano ciascuno 3 rappresentanti che partecipano senza diritto di voto alle riunioni degli organismi delle altre due componenti.

2. Il comitato di valutazione dei docenti è abolito e le relative competenze sono attribuite al direttore didattico o al preside.

3. Al consiglio di istituto sono attribuiti i provvedimenti disciplinari già assegnati al consiglio di classe e alla giunta esecutiva. Le deliberazioni in materia sono adottate dopo aver acquisito gli elementi di valutazione forniti dal consiglio di classe e dall'assemblea di classe.

4. Contro le decisioni del consiglio di istituto è ammesso ricorso al dirigente dell'ufficio

scolastico regionale, che decide sentito il parere di una apposita commissione nominata ogni tre anni dal Ministro della pubblica istruzione e composta da tre ispettori tecnici periferici.

5. Tale commissione viene di volta in volta integrata da tre studenti designati dal comitato degli studenti della scuola interessata al provvedimento disciplinare.

6. Nei convitti, negli educandati femminili dello Stato e nelle scuole speciali statali, con convitti annessi, ivi compresi gli istituti statali per sordomuti si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni dettate dalla presente legge per le unità scolastiche della scuola primaria e secondaria.

7. In particolare è istituito un consiglio di convitto e sono soppressi i consigli di amministrazione attualmente funzionanti e i consigli di istituto delle scuole annesse.

8. La composizione e il funzionamento del consiglio e gli adattamenti di cui al comma 6 sono regolati con un decreto del Presidente della Repubblica a seguito della delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. Sono aboliti i vicari del preside.

10. In vista della ristrutturazione a livello universitario delle Accademie di belle arti e della Accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica resta invariato il loro assetto organizzativo ed amministrativo.

CAPO III

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17.

*(Il finanziamento statale
delle unità scolastiche)*

1. I fondi posti a carico dello Stato, da destinarsi alle unità scolastiche, sono inseriti in capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione compresi nelle rubriche «trasferimenti». I criteri di ripartizione degli stessi, a livello di provveditorato e

successivamente di unità scolastica, sono definiti con uno specifico regolamento di esecuzione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I piani di ripartizione nazionale e provinciale sono definiti ogni anno rispettivamente con un decreto ministeriale e con un decreto dei provveditorati competenti che devono essere comunicati rispettivamente ai provveditorati e alle unità scolastiche all'atto della loro approvazione.

3. Al fine di superare gli squilibri nella distribuzione delle risorse culturali e didattiche tra le diverse aree territoriali del paese, è costituito un fondo nazionale compensativo da riferirsi ad un apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione predispone ogni anno, sentite le competenti commissioni parlamentari, un piano pluriennale per la ripartizione di tale fondo compensativo al fine di consentire alle unità scolastiche nei comuni e nelle province interessate di svolgere pienamente le funzioni di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 21 nel quadro delle finalità generali indicate nell'articolo 1.

Art. 18.

(Il bilancio degli uffici scolastici provinciali o territoriali e regionali)

1. Gli uffici scolastici provinciali o territoriali sono dotati di autonomia amministrativa. Il provveditore agli studi approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Nel bilancio dell'ufficio scolastico provinciale o territoriale sono indicate:

a) le entrate derivanti dalla ripartizione dei capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) le uscite riguardanti:

1) le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio scolastico provinciale o territoriale;

2) le spese per il personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario iscritto alla contabilità speciale;

3) le spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle unità scolastiche presenti nel territorio;

4) le spese per il funzionamento degli organi collegiali territoriali.

2. Gli uffici scolastici regionali sono dotati di autonomia amministrativa. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Nel bilancio dell'ufficio scolastico regionale sono indicate le entrate derivanti da specifici capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e le uscite riguardanti:

a) le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio scolastico regionale e del corpo ispettivo tecnico regionale;

b) il finanziamento dei bilanci degli IRRSAE e il funzionamento dei centri territoriali per la formazione in servizio degli insegnanti.

3. I capitoli del bilancio della pubblica istruzione concernenti le competenze degli IRRSAE, l'aggiornamento, la ricerca educativa e la sperimentazione sono inseriti nelle rubriche «trasferimenti».

Art. 19.

*(La gestione del personale
e le nuove norme di contabilità)*

1. Le norme che disciplinano la contabilità speciale per gli insegnanti elementari sono estese a tutto il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole materne, elementari e secondarie ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte e le istituzioni educative statali.

2. Gli uffici di segreteria delle unità scolastiche e delle altre istituzioni curano la predisposizione di tutti gli atti preliminari al pagamento degli emolumenti dovuti al personale di servizio.

3. Analogamente sono automatizzate e inserite nei rispettivi bilanci le retribuzioni del personale degli uffici scolastici provinciali o territoriali e regionali.

4. L'automazione dei servizi concernenti la contabilità speciale viene estesa al suddetto personale. Analogamente viene automatizzata la gestione dei bilanci delle unità scolastiche.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, un decreto avente valore di legge che provvederà, in deroga alla vigente contabilità generale dello Stato, alla riforma e alla estensione della contabilità speciale.

6. Il suddetto decreto dovrà corrispondere alle esigenze derivanti dall'automazione dei servizi e regolamentare:

a) l'estensione della contabilità speciale all'insieme dei bilanci degli uffici scolastici provinciali o territoriali e regionali;

b) una nuova normativa riguardante l'amministrazione, la contabilità, gli inventari e i controlli delle unità scolastiche;

c) un nuovo sistema dei controlli in modo che:

1) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo degli uffici scolastici provinciali o territoriali e regionali siano sottoposti, rispettivamente, al controllo di merito finanziario della Ragioneria regionale dello Stato e al controllo di legittimità della delegazione regionale della Corte dei conti;

2) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo delle unità scolastiche siano sottoposti al controllo di merito finanziario da parte del provveditorato agli studi. Il provveditore agli studi si avvale per tali compiti di una commissione provinciale dei revisori dei conti che opera con l'ausilio dell'automazione e che può compiere ispezioni e controlli direttamente presso le unità scolastiche.

CAPO IV

IL RIORDINAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCOLASTICHE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20.

(Il personale)

1. Il personale di segreteria, tecnico, assistente ed ausiliario dipendente dagli enti locali e in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito, su domanda degli enti locali

medesimi, nei corrispondenti ruoli statali fatte salve le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Il personale suddetto qualora non risulti trasferito nei ruoli dello Stato è comandato annualmente alle unità scolastiche presso cui presta servizio secondo modalità stabilite dagli enti locali interessati. Le domande di passaggio allo Stato vengono accolte annualmente entro la copertura indicata all'articolo 29.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le dotazioni organiche relative ai posti occupati dal personale dipendente dagli enti locali sono determinate secondo i criteri presenti per le qualifiche corrispondenti, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Per le qualifiche non presenti nella tabella del suddetto decreto si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica predisposto di concerto dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

3. Le somme corrispondenti agli oneri relativi al personale trasferito sono consolidate nel bilancio degli enti locali interessati ed impiegate obbligatoriamente per potenziare le spese di funzionamento delle scuole a carico degli enti locali medesimi.

Art. 21.

(Le competenze degli enti locali)

1. Al fine di realizzare l'integrazione del sistema formativo territoriale, a norma dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, il comune e la provincia, ciascuno per le competenze proprie previste dalla presente legge, esercitano funzioni di promozione, di indirizzo, di programmazione e di gestione. Ad essi sono attribuite dallo Stato in aggiunta ai finanziamenti di cui al comma 3 dell'articolo 20 le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Agli enti suddetti spetta, di intesa con l'amministrazione scolastica, la programmazione dello sviluppo e della distribuzione

territoriale del servizio scolastico. Gli enti suddetti presentano alle unità scolastiche entro il mese di settembre un piano delle attività finalizzate alla qualificazione didattico-formativa del servizio scolastico e allo svolgimento delle attività culturali, ricreative, sportive, di educazione permanente. Tali attività, se deliberate d'intesa tra gli enti locali e gli organi collegiali delle unità scolastiche, saranno svolte sulla base di apposite convenzioni.

2. Alle regioni vengono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le competenze amministrative concernenti:

- a) la fornitura delle attrezzature scientifiche e didattiche;
- b) l'istituzione e la denominazione delle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori;
- c) la fusione, lo sdoppiamento, la localizzazione e la nuova istituzione delle unità scolastiche.

3. Le regioni subdelegano alle province e ai comuni le competenze di cui alla lettera a) del comma 2, tenendo conto dell'entità dei finanziamenti assegnati agli stessi in base a quanto disposto dall'articolo 20, comma 3.

4. L'istituzione dei comitati regionali per la programmazione scolastica, le loro forme di coordinamento con i consigli scolastici distrettuali, e le procedure che regolano le competenze amministrative di cui al comma 2, sono definiti con legge regionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

5. Ferme restando le competenze spettanti alle regioni in materia di edilizia scolastica, alla fornitura degli edifici delle unità di scuola materna, elementare e media, provvedono i comuni.

6. Alla fornitura degli edifici e degli arredamenti delle unità scolastiche secondarie superiori, provvedono le province. Con apposite convenzioni fra province e comuni interessati, saranno regolati i rapporti inerenti al passaggio di proprietà o alla concessione in uso degli edifici scolastici e degli arredamenti relativi alle unità scolastiche per le quali l'onere, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è a carico dei comuni.

7. Le spese di illuminazione e forza motrice,

riscaldamento, telefono, acqua e manutenzione ordinaria e straordinaria, spese varie di ufficio delle unità scolastiche elementari (materne) e medie, sono a carico dei comuni. Quelle relative alle unità scolastiche secondarie sono a carico delle province.

8. I comuni e le province, per quanto concerne i servizi obbligati di cui al comma 7 e in particolare per quello riguardante la manutenzione ordinaria, provvedono con il pagamento delle relative fatture di consumo o con uno specifico finanziamento annuale del bilancio delle unità scolastiche statali.

9. L'onere per il servizio di nettezza urbana è a carico dei comuni.

10. Le disposizioni di cui al precedente e al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

DELEGHE PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 22.

(Il nuovo assetto dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

2. Le norme delegate dovranno stabilire:

a) le funzioni e le attività che, fatte salve le competenze attribuite agli enti locali dagli articoli 20 e 21, spettano al Ministero della pubblica istruzione;

b) che all'amministrazione centrale della pubblica istruzione vengano attribuiti esclusivamente:

1) compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione dell'intero sistema scolastico statale al fine di garantirne l'efficienza e il carattere unitario;

2) compiti di controllo del sistema scolastico privato;

c) che all'Amministrazione statale periferica della pubblica istruzione vengano attribuite nelle sue diverse articolazioni, regionali, provinciali e territoriali, scolastiche, tutte le competenze concernenti la gestione del personale, nonché quelle riguardanti l'organizzazione dell'aggiornamento, la promozione e la verifica delle attività di sperimentazione, la ricerca educativa e la prima fase della valutazione dei risultati del processo formativo;

d) che l'amministrazione centrale venga riordinata in tre direzioni generali che trattino rispettivamente:

1) la programmazione, il bilancio, il servizio informativo automatizzato, il servizio statistico;

2) il personale, la legislazione scolastica, il coordinamento dell'attività normativa degli uffici periferici, le politiche comunitarie e la cooperazione internazionale, l'elaborazione e la gestione di progetti speciali finalizzati anche a carattere temporaneo;

3) il coordinamento e la programmazione nazionale degli studi e delle ricerche in campo educativo, e la valutazione dell'attività del sistema scolastico;

e) che l'amministrazione periferica statale si articoli in uffici scolastici regionali, provinciali o territoriali:

1) con l'attribuzione ai primi:

1.1 - delle competenze in materia di reclutamento, mobilità e contenzioso amministrativo e disciplinare, di tutto il personale docente, direttivo, ispettivo e amministrativo in servizio nelle scuole e negli uffici scolastici regionali e territoriali;

1.2 - della gestione, da attuarsi attraverso gli IRRSAE, delle attività di aggiornamento, di sperimentazione, di ricerca educativa e di valutazione dei risultati del sistema di istruzione a livello regionale;

2) con l'attribuzione ai secondi, funzionanti secondo quanto stabilito dall'articolo 24 anche in un ambito subprovinciale, della gestione del sistema di automazione e per il suo tramite:

2.1 - della gestione amministrativa e contabile di tutto il personale in servizio nelle unità scolastiche;

2.2 - del controllo sul funzionamento amministrativo delle scuole;

f) che gli uffici scolastici regionali, provinciali o territoriali siano dotati, secondo quanto previsto all'articolo 18, di autonomia amministrativa e di conseguenza abilitati alla gestione decentrata del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. Le norme delegate dovranno inoltre stabilire:

a) l'istituzione di consigli scolastici regionali, composti dalle rappresentanze elettive del personale della scuola e dell'amministrazione scolastica, con l'attribuzione agli stessi delle competenze già proprie del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e dei consigli scolastici provinciali, rispettivamente da riordinare e da sopprimere secondo le scelte di decentramento stabilite dalla presente legge;

b) il riordino della composizione delle competenze e delle funzioni dei consigli scolastici distrettuali al fine di farne organi di coordinamento delle unità scolastiche, di promozione delle pari opportunità e di programmazione territoriale degli enti locali secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale;

c) l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra l'amministrazione statale e le regioni composta dagli assessori regionali alla pubblica istruzione, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e dotata di competenze analoghe, ancorchè riferite ai problemi dell'istruzione, a quelle previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) la regionalizzazione dei ruoli di tutto il personale della scuola e dell'amministrazione scolastica, con l'articolazione di quelli relativi al personale in servizio, nelle unità scolastiche, in dotazioni organiche corrispondenti alle dimensioni dei singoli uffici scolastici territoriali;

e) l'abolizione del ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione e l'affidamento della responsabilità di direzione degli uffici scolastici regionali a dirigenti generali di livello C.

Art. 23.

(Delega per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e per la ridefinizione della funzione ispettiva)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e per la modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Le norme delegate dovranno stabilire che:

a) l'IRRSAE è un organo-ente dell'ufficio scolastico regionale, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa;

b) la BDP e il CEDE sono organi-ente dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa;

c) gli IRRSAE, il CEDE e la BDP sono gli unici organismi dell'amministrazione scolastica preposti, entro le direttive stabilite dalle leggi e dal Ministro della pubblica istruzione, alla gestione finanziaria e operativa delle competenze loro attribuite;

d) gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, nei rispettivi ambiti di intervento, assumono in forma coordinata la competenza di valutazione dell'efficienza e della produttività del sistema di istruzione nazionale;

e) i consigli direttivi degli IRRSAE, del CEDE e della BDP sono nominati per un terzo dei componenti dal Ministro della pubblica istruzione, tra funzionari e dirigenti, che svolgeranno tale incarico a tempo pieno e per un periodo non inferiore ad un quinquennio;

f) i rimanenti due terzi dei componenti dei rispettivi consigli direttivi sono nominati dal rettore dell'università contigua alle rispettive sedi degli stessi, fra i professori di ruolo delle facoltà interessate alla formazione dei docenti e da queste ultime designati;

g) i docenti universitari che optino per tale incarico conseguono lo *status* di docenti a tempo pieno, con un obbligo di tempo parziale presso le rispettive università;

h) il responsabile della segreteria regionale del personale ispettivo è membro di diritto

del consiglio direttivo del corrispondente IRRSAE ed è nominato tra i funzionari e i dirigenti dell'amministrazione scolastica.

3. Le norme delegate dovranno altresì prevedere:

a) la costituzione di centri territoriali, quali articolazioni operative degli IRRSAE, finalizzati all'organizzazione, gestione e verifica delle attività di formazione in servizio, sperimentazione, ricerca e valutazione del sistema scolastico in collegamento con il CEDE e la BDP. Essi sono terminali del sistema nazionale ed europeo di informazione in campo educativo;

b) il riordino della funzione ispettiva tecnica da ottenersi:

1) con l'estensione in forme organiche delle competenze in materia di valutazione dei risultati dell'attività scolastica;

2) con la soppressione della qualifica di ispettore centrale e con la trasformazione dei corrispondenti posti di funzione in posti di «consigliere ministeriale aggiunto» da destinarsi, per il 50 per cento delle future disponibilità, agli ispettori tecnici e per il restante 50 per cento ad un reclutamento qualificato da svolgersi nell'ambito delle università e dei centri pubblici di ricerca;

3) con la costituzione di segreterie regionali dei relativi corpi ispettivi, funzionalmente dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione, dotate di autonomia finanziaria e di autonomia operativa nell'ambito del bilancio e della attività dell'ufficio scolastico regionale;

4) con un coordinamento nazionale delle segreterie tecniche e con un coordinamento regionale di ciascuna di esse con il consiglio direttivo del rispettivo IRRSAE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 24.

*(L'articolazione
degli uffici scolastici provinciali)*

1. Entro il termine di entrata in vigore del decreto delegato di cui all'articolo 19 con un

apposito regolamento da emanarsi secondo le procedure previste per i regolamenti governativi di esecuzione delle leggi viene definito un piano triennale di suddivisione dei provveditorati in uffici scolastici territoriali.

2. È istituito un ufficio scolastico territoriale ogni 100 mila alunni o frazione; nelle province capoluogo di regione è istituito un ufficio scolastico territoriale ogni 300 mila alunni o frazione.

3. Alla direzione dell'ufficio scolastico territoriale è preposto un primo dirigente.

4. Lo stesso regolamento provvede alla distribuzione dell'organico del personale amministrativo e all'utilizzazione del personale eventualmente in soprannumero nelle unità scolastiche.

Art. 25.

(Uffici stralcio dell'amministrazione centrale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione vengono istituiti tre uffici speciali a cui sono progressivamente trasferite le competenze indicate all'articolo 22, comma 2, lettera d).

2. Con lo stesso decreto si provvede alla dotazione organica dei tre uffici speciali comprendendovi le qualifiche dirigenziali. Entro la stessa data con decreto ministeriale vengono impartite le disposizioni affinché le direzioni generali e gli altri uffici centrali gestiscano la fase transitoria del riordinamento delle competenze e della loro soppressione.

Art. 26.

(Deleghe)

1. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 19, 22, 23 della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione nomina distinte commissioni composte da funzionari ministeriali e da esperti del settore appartenenti a diverse aree culturali.

2. Per la formulazione dei relativi schemi di decreto il Ministro della pubblica istruzione acquisisce i pareri del Consiglio nazionale

della pubblica istruzione. Entro sessanta giorni dal termine fissato dalla delega il Ministro della pubblica istruzione trasmette gli schemi di decreto alle commissioni parlamentari competenti che formulano i relativi pareri entro trenta giorni dalla suddetta scadenza.

Art. 27.

(La responsabilità)

1. La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave.

2. La responsabilità patrimoniale dei funzionari preposti ad uffici e servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione per danni cagionati allo Stato, direttamente o a seguito di risarcimento dovuto a terzi, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 28.

(Norme abrogative)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, il primo comma dell'articolo 20 e gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44 e 45.

2. La lettera *d*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

«*d*) procedere alla formazione delle classi secondo le modalità stabilite dal consiglio di circolo o di istituto; predisporre l'orario delle lezioni tenendo conto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto per l'adattamento dell'orario stesso alle condizioni ambientali, disporre l'assegnazione dei docenti nel rispetto delle esigenze di continuità didattica e della graduatoria interna di istituto o di circolo;».

3. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni che riguardano l'attribuzione delle competenze scolastiche ai comuni e alle province:

a) articoli 6 e 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444;

b) articoli 55, 107 e 108 del regio decreto 15 febbraio 1928, n. 577;

c) articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

d) articolo 91, lettera F), articolo 144, lettera E), articolo 145 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

e) articolo 3 della legge 28 luglio 1968, n. 641;

f) articoli 97 e 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

g) articolo 23 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

h) articolo 1, quinto comma, della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) articolo 136 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

5. Le tabelle organiche di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e la tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono modificate in relazione a quanto stabilito dagli articoli 22 e 24 e conseguentemente alle esigenze di attuazione della presente legge.

Art. 29.

(Norme finanziarie)

1. L'onere relativo all'attuazione del fondo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 17 è di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991.

2. L'onere relativo all'attuazione di quanto previsto all'articolo 20 viene determinato in 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991.

3. Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

4. Negli anni successivi al 1991, gli stanziamenti di cui al presente articolo saranno rimodulati con la legge finanziaria.